



Allegato "A" al N. 9.86/5.747 di Rep.

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALY BARES ETS

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Denominazione e normativa applicabile

1.1 - Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" di seguito "CTS"), è istituita la Associazione denominata:

Associazione ITALY BARES ETS

1.2 - La Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (la "Normativa Applicabile").

1.3 - L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1 - L'Associazione ha sede in **Cologno Monzese (MI)**.

2.2 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere in Italia e all'estero unità locali, uffici direzionali e operativi, comunque denominati.

Articolo 3) Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

Articolo 4) Oggetto

4.1 - L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

-- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'art. 5, lettera c), CTS;

-- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di supporto alle politiche di welfare culturali, di cui all'art. 5, lettera d), CTS;

-- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettera i), CTS.

4.2 - In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1 - Sono membri dell'Associazione (d'ora in avanti, l'"Associato" o, al plurale gli "Associati") coloro che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 - Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

Viene fatta precisazione che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3 - La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Associazione.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione dei Partecipanti

10.1 - L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto, che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Possono richiedere di diventare Associati i soggetti muniti dei requisiti di onorabilità, che abbiano maturato esperienze e/o che siano in possesso di conoscenze negli ambiti di intervento dell'Associazione ed, essendo in possesso di qualificate competenze, conoscenze e significative esperienze, intendano adoperarsi per il perseguimento degli scopi della Associa-

zione.

10.2 - L'Associazione valuta la Domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

10.3 - L'Organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4 - Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5 - Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6 - In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7 - In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che l'ha presentata, può presentare ricorso alla assemblea, la quale delibera entro trenta giorni successivi dal ricevimento del ricorso.

10.8 - Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9 - Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1 - Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 - La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3 - La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4 - La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5 - Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale, ove dovuta, per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2 - Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 - La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4 - La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

12.5 - La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6 - L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale della Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Associazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 15.000,00 (quindici mila virgola zero zero).

Articolo 14) Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Asso-

ciazione;

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1 - L'assunzione della qualità di Associato è subordinato al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (la "Quota Iniziale").

15.2. - Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3 - Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità di versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1 - L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2 - L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanzia-

tore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3 - L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obbligo di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità degli apporti e versamenti

17.1 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato alla Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dalla Associazione.

17.2 - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o alla attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; nè, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto fra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1 - Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto degli apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto degli acquisti compiuti dall'Associazione e de-

stinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1 - Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2 - Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 - Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a specifici affari

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più specifici patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tale caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. gg. c.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1 - Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltati-

vamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dalla Assemblea);

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2 - L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea dei Partecipanti

Articolo 23) Principi generali

23.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. - Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3 - L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 - L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2 - L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatori per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatori per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche dello Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda alla approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione della Assemblea

25.1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da uno o più amministratori oppure dall'Organo di Controllo.

25.2 - L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Milano.

25.3 - La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4 - L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto di nomina o successivamente.

25.5 - L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o suo impedimento, dal suo Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi Associato.

26.2 - Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3 - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale di adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto l'attività di supervisione durante la sua redazione.

Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione della Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento della adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 27) Deliberazioni della Assemblea

27.1 - L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2 - L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 - Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 - Ogni Associato ha diritto ad un voto.

27.5 - Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

27.7 - Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8 - La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dell'Assemblea.

27.9 - Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10 - L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le piattaforme informatiche o di telecomunicazione da utilizzare per l'intervento in Assemblea.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2 - Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare il Segretario, scegliendolo fra i Consiglieri, e disporne la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine alla ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Associazione.

28.3 - Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 - Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1 - Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

29.2 - I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3 - Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'incapacitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 31) Durata della carica

31.1 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2 - Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3 - In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea Speciale più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea Speciale in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4 - I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2 - La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3 - L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4 - Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri, il Segretario e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente ed, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4 - Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi fra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5 - In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della riunione.

33.6 - La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7 - Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8 - Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli in-

tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo le regole dettate per l'Assemblea.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.2 - Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

35.3 - Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1 - Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2 - Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3 - In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1 - Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Associazione.

37.2 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione

delle adunanze degli organi collegiali della Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3 - Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 38) Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione

39.1 - L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2 - In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3 - Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4 - Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

oppure

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5 - Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1 - Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle Società da queste controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica per tre esercizi, e scade in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio.

41.2 - Il o i componenti sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1 - L'Organo di Controllo:

a) vigila sulla osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul conto concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2 - I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3 - Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4 - La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5 - L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6 - Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7 - Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.8 - Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9 - In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10 - La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11 - Non sono ammessi né il voto per delega né quello per corrispondenza.

42.12 - Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video collegati, secondo le regole dettate per l'Assemblea.

Articolo 43) Compensi dell'Organo di Controllo

Ai componenti dell'Organo di controllo può competere un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo VI - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46) Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali hanno inizio al 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47) Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Bilancio sociale

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 CTS, l'Associazione è tenuta alla predisposizione del Bilancio Sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

Articolo 50) Libri dell'Associazione

Oltre ai libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, su cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, su cui devono essere trascritte anche le deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2 - Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

50.3 - Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Asso-

ciato, il quale può estrarne copia.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie di essi.

50.4 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.5 - Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VII - Estinzione e Scioglimento

Articolo 51) Devoluzione del Patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in caso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere dell'Ufficio Statale del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, i beni della Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Titolo VIII - Rinvio

Articolo 52) - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

F.to Giorgio Camandona

F.to Giovanna Tino

F.to Vera Affaba

F.to Stefania Scarpetta

F.to Enzo Sami Giuliano - Notaio

Copia su supporto informatico conforme al suo originale, ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Milano, 14 febbraio 2025

Notaio Enzo Sami Giuliano - Firma Digitale